

“ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE aps”

(ASSOCONFAM)

Art. 1 – Denominazione

- 1) Ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, e per adempiere integralmente le disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e le vigenti disposizioni normative e/o regolamentari in materia, l'Associazione “LEGA CONSUMATORI REGIONE LAZIO” - costituita nel 1997 - modifica ed integra il proprio Statuto Sociale, registrato il 5 aprile 2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Roma, assumendo altresì la connotazione di ente di Terzo Settore di Promozione Sociale denominato: **“ASSOCIAZIONE CONSUMATORI E FAMIGLIE aps”**, che può essere correttamente identificata anche con la denominazione **“ASSOCONFAM”**, (di seguito indicata come: **“Associazione”**).
- 2) L'Associazione fonda le proprie basi nel pensiero Cristiano. Mantenendo saldi i legami al Vangelo e alla dottrina sociale della Chiesa Cattolica, in una dimensione di ascolto e di dialogo con i soggetti e l'ambiente nei quali opera, si pone alla costante ricerca del bene comune e mette al centro la dignità della persona umana. Allo stesso tempo si definisce aconfessionale e apartitica. Con queste premesse persegue – con Accordi Federativi, Protocolli d'intesa e convenzioni - finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per gli associati, delle loro famiglie e di terzi (singoli e comunità) anche con altri soggetti che ne condividono i valori di riferimento. Ha durata illimitata, senza scopo di lucro e non potrà distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 3) L'Associazione, come regolamentata nel presente Statuto, ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, di partecipazione e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e al rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

Art. 2 – Sede

- 1) L'Associazione ha sede sociale in Roma, Via Cutilia 17– cap. 00183.
- 2) Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.
- 3) È facoltà della Presidenza dell'Associazione proporre il cambiamento della sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, che dovrà comunque essere deliberata dal Consiglio dell'Associazione.
- 4) L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – Ambito di attività

- 1) L'Associazione può svolgere la propria attività su tutto il territorio regionale, nazionale e dell'Unione Europea (UE).
- 2) Là dove se ne presenti l'opportunità, potrà operare altresì stipulando Patti Federativi, Convenzioni e Protocolli d'intesa con soggetti pubblici e privati e istituzionale sia di carattere regionale, sia nazionale che dell'UE, che condividono e perseguono le finalità e gli scopi sociali di riferimento dell'Associazione medesima.

Art. 4 - Finalità (Oggetto)

- 1) L'Associazione intende promuovere e tutelare gli interessi del cittadino consumatore, utente e risparmiatore nei confronti di Aziende e di Istituzioni, pubbliche e private, che producono beni ed erogano servizi adottando comportamenti scorretti e/o anomalie gestionali.
- 2) L'Associazione, a tal fine, favorisce la sensibilizzazione, l'informazione, la formazione e la tutela del cittadino consumatore, utente e risparmiatore, promuovendo al riguardo ogni utile iniziativa per il corretto ed efficiente esercizio dei servizi pubblici, per la riqualificazione dell'ambiente, nonché del sistema sanitario ed assistenziale, nel rispetto di tali valori di riferimento; partecipa altresì alla costruzione democratica del movimento consumerista a salvaguardia dei diritti alla: salute, mobilità, sicurezza, difesa economica, tutela legale, sia in ambito giudiziale che extragiudiziale e ambientale, al fine di eliminare abusi e distorsioni di mercato, discriminazioni sociali, soprusi e corruzione ed ogni altra attività illecita o non conforme ai principi normativi e procedurali che la regolano.
- 3) A tale riguardo, l'Associazione si propone il conseguimento dei seguenti scopi:
 - a) il controllo e la tutela di un rapporto equilibrato tra l'uso individuale delle risorse dell'ambiente ed un razionale sviluppo della società, finalizzato al rispetto della dignità della persona umana e della famiglia;
 - b) il diritto alla sicurezza ed all'integrità fisica e psichica dei cittadini e dei contesti famigliari;
 - c) il diritto alla qualità dei prodotti e dei servizi resi alla collettività e ad ogni suo singolo componente;
 - d) il diritto al risparmio energetico, alla salute, alla valorizzazione e alla salvaguardia del territorio, dell'ambiente e dell'ecosistema;
 - e) il diritto a ricevere una informazione adeguata ed una corretta pubblicità;
 - f) il diritto alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali in relazione ai beni e servizi resi da terzi soggetti produttori ed erogatori, secondo standard di qualità ed efficienza;
 - g) il diritto a una adeguata educazione al consumo ed all'alimentazione, e lotta alle sofisticazioni alimentari;
 - h) il diritto ad esercitare la libera scelta tra prodotti e servizi competitivi;
 - i) il diritto alla tutela del risparmio, del credito e dei servizi finanziari ed assicurativi in genere mirato alla educazione dell'uso del denaro, alla prevenzione ai fenomeni dell'usura e del sovra indebitamento in qualsiasi forma si presentino, assistendo e sostenendo le vittime di tali abusi, ovvero versati in stato di grave bisogno personale, nonché ad un equo ed equilibrato rapporto tra qualità e tariffe dei prodotti destinati ai consumatori;
 - j) il diritto a essere rappresentati nelle sedi opportune;
 - k) il diritto dei cittadini a un consumo consapevole;
 - l) il diritto alla vigilanza sulla corretta gestione del territorio da parte della Pubblica Amministrazione in materia di urbanistica, sanità, edilizia ed ecosistema, trasporti, appalti, forniture e prestazioni di servizi;
 - m) il diritto alla tutela in materia di servizi pubblici e di pubblico interesse oltre alla vigilanza sul mercato mobiliare, sul servizio farmaceutico e sanitario, sui trasporti, sulle telecomunicazioni, sull'energia e sull'acqua;
 - n) il diritto ad un equo e giusto ristoro dei danni indebitamente subiti a causa di comportamenti illegittimi posti da soggetti terzi e/o da istituzioni pubbliche e private;
 - o) il diritto alla tutela e alla gestione dei marchi e dei brevetti registrati ai sensi di legge.

- o) il diritto ad un corretto rapporto con e-commerce, giochi online, giochi a premi pubblici e privati e ad essere informati, sensibilizzati e tutelati nei confronti dell'abuso del gioco e dei possibili rischi che esso comporta (es. Disturbo da Gioco d'Azzardo).
- p) il diritto allo studio, attraverso un costante monitoraggio delle strutture scolastiche sia pubbliche che private sia su versante delle strutture fisiche, che dei progetti educativi.
- q) il diritto dei minori come sancito dalla carta dei diritti dei minori delle Nazioni Unite, in particolare il diritto alla loro educazione e al loro sviluppo equilibrato e globale. Una particolare attenzione è riservata a quei fenomeni quali il bullismo e il cyberbullismo e a tutte le forme di dipendenza ivi compresa la dipendenza dai social e dai nuovi mezzi di comunicazione.
- r) il diritto alla parità di genere nella sua totalità e complessità in particolare mettendo in campo tutte quelle attività necessarie al contrasto alla violenza di genere, sia essa violenza sulle donne, di carattere omofobico o transfobico.
- 4) L'Associazione può, inoltre, svolgere altre attività strettamente connesse, integrative ed inerenti a quelle indicate, purché in linea con le suddette finalità. Può perseguire tali scopi associandosi, federandosi e/o mediante apposite intese anche con altri soggetti ed Associazioni che perseguono i medesimi scopi.

Art. 5 – Attività di interesse generale

- 1) L'Associazione, persegue le suddette finalità svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale (di cui all'art. 5, comma 1, del d.lgs. 117/2017):
- a) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti e risparmiatori relativamente a: promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 - di cui all'art. 5 comma 1, lettera w, del d.lgs. 117/2017 e per la qualità dei servizi pubblici, ai sensi della citata legge n. 244/2007, art.2, comma 461, nonché della legge della Regione Lazio 25 maggio 2016, n. 6, recante: "Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e utenti";
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse quelle di natura editoriale, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del d.lgs. 117/2017;
- c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- d) servizi strumentali ad enti del Terzo settore - resi da altri enti del Terzo settore in misura non inferiore al settanta per cento - di cui all'art. 5 comma 1, lettera m, del d.lgs. 117/2017;
- e) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata.
- 2) Per svolgere tali attività l'Associazione, a mero titolo esemplificativo, potrà: 1) raccogliere ed elaborare dati, documenti e valutazioni inerenti alle iniziative politiche giudiziarie e sociali, amministrative ed industriali che interessano la difesa dei consumatori, dei cittadini utenti, del territorio e dell'ambiente; 2) raccogliere ed elaborare i dati per confrontare articoli anche di largo consumo in difesa dei consumatori; 3) promuovere ogni azione utile per impedire l'uso di risorse energetiche che mettano a repentaglio la salute collettiva dei cittadini; 4) promuovere ogni azione utile per difendere i consumatori ed utenti rispetto all' e-commerce, ai giochi on-line ed ai giochi a premi pubblici e privati; 5) promuovere iniziative per disciplinare il settore pubblico e privato della produzione di beni e servizi al fine di tutelare e garantire gli interessi degli utenti e dei consumatori in ordine alla qualità dei prodotti e dei servizi, alla adeguatezza dei prezzi, alla effettiva possibilità dei predetti di poter difendere, sia come singoli che come gruppi, i loro interessi ed ottenere declaratorie di

responsabilità dei soggetti erogatori di beni e servizi; 6) promuovere l'indizione di referendum abrogativi o consultivi, aventi ad oggetto l'attuazione delle finalità statutarie e dei consumatori ed utenti; 7) promuovere una cultura associativa fra consumatori ed utenti ponendoli come interlocutori organizzati delle Istituzioni delle altre forze sociali e dei produttori ed erogatori di beni e servizi; 8) favorire la partecipazione democratica degli associati attraverso momenti di studio, informazione, confronto e dibattito sia all'interno che all'esterno dall'Associazione, trovando forme di coinvolgimento degli associati mediante la elaborazione e l'attuazione di progetti e di iniziative volte alla tutela collettiva dei consumatori e dei cittadini utenti; 9) promuovere l'informazione, la formazione e l'educazione al consumo dei beni e servizi e la loro fruizione anche mediante la pubblicazione diretta di riviste, giornali e periodici, web, tv, radio e via Internet; ovvero attraverso propri mezzi radiotelevisivi e di informazioni organizzate con vigenti tecnologie avanzate nel campo, agenzie di informazioni, guide informative, sondaggi, ricerche, studi, test, manifestazioni, convegni e corsi di formazione per conto proprio ed in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; 10) promuovere attività editoriali sotto tutte le forme e ad ogni livello di organizzazione; 11) attivare, ove necessario, procedure ADR per la composizione extragiudiziale delle controversie; 12) tutelare gli interessi economici e giuridici dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori ricorrendo, eventualmente, alla costituzione di parte civile e/o all'atto di intervento ex art. 105 c.p.c.; promuovendo la tutela e l'assistenza legale degli utenti sia in ambito giudiziale, che stragiudiziale, nell'ambito del diritto civile, amministrativo e penale favorendo, all'occorrenza, anche i componimenti bonari delle liti mediante gli strumenti deflattivi normativamente previsti, della mediazione, della conciliazione e della negoziazione assistita, secondo le dinamiche del diritto collaborativo, tutto ciò al fine di ottenere un uso corretto dei mezzi pubblicitari, per eliminare forme di pubblicità ingannevole, per garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei beni di consumo, di per evitare l'inserimento nei contratti di clausole vessatorie a danno dei consumatori e/o denunciandone l'inefficacia, ovvero di eliminare ogni pratica contrattuale, commerciale ed economica scorretta a danno dei consumatori, utenti e risparmiatori. 13) promuovere, nell'ottica di una leale collaborazione tra cittadini e pubbliche istituzioni, iniziative e campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, delle altre formazioni sociali e delle forze politiche nazionali, regionali e territoriali, finalizzate all'applicazione delle leggi vigenti ovvero alla emanazione di nuovi provvedimenti legislativi che prevedano la partecipazione delle Associazioni dei consumatori a garanzia del controllo sociale sui servizi pubblici e privati, attraverso contratti e carte dei servizi; 14) rappresentare gli interessi dei consumatori e degli utenti nei competenti organismi a livello, locale, regionale, nazionale e dell'UE 15) attivare iniziative legate al turismo naturalistico, culturale e sociale in genere; 16) stabilire, per il perseguimento dei suoi scopi, rapporti di collaborazione con Autorità di Vigilanza e Controllo, Organismi di risoluzione stragiudiziale delle controversie (ADR), Istituti economici e di ricerca, Camere di Commercio, Associazioni, Organizzazioni, Comitanti di Consumatori, Sindacati, Amministrazioni pubbliche e movimenti operanti nel territorio; 16) gestire attività svolte nel rispetto dei fini previsti dal presente Statuto, sottoscrivendo accordi e creando alleanze funzionali e partnership associative per sviluppare un adeguato movimento programmatico dei consumatori; 17) promuovere azioni contro ogni forma di inquinamento e per il controllo della qualità dei prodotti dei beni di consumo, e tutela della salute e della sicurezza psico-fisica dei cittadini utenti; 18) promuovere per l'ambiente iniziative di informazione e di educazione per il consumo consapevole, per lo sviluppo del turismo eco-sostenibile, per l'uso razionale dell'energia e lo sviluppo di energie alternative nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema; 19) promuovere Osservatori per rilevare la qualità, i prezzi e le tariffe dei beni di consumo e servizi; 20) promuovere gruppi di acquisto collettivi, stipulare accordi e convenzioni che consentano concreti risparmi od altre convenienze per gli associati; 21) promuovere la mobilitazione dei consumatori e dei cittadini utenti utile ad affermare gli interessi degli stessi; 22) promuovere strutture di servizio per l'espletamento delle attività dell'Associazione; 23) promuovere iniziative per l'e-commerce – acquisti online - giochi a premi pubblici e privati on line, televisivi, radiofonici e cartacei, affinché sia salvaguardata l'informazione, la corretta pubblicità e lo svolgimento degli stessi; 24) prevenire, con ogni mezzo consentito dalla legge, il fenomeno dell'usura e di sovra indebitamento personale, ad ogni livello e sotto qualsiasi forma si presenti anche attraverso forme di tutela, prevenzione, assistenza ed informazione, attivando o partecipando ad iniziative di solidarietà e di difesa legale in favore degli usurati e dei

sovra indebitati. 25) promuovere azioni atte ad abrogare leggi dannose per i consumatori e per la vivibilità degli stessi. 26) elaborare e realizzare attività specifiche di contrasto alla violenza di genere (violenza contro le donne, omofobia e transfobia) quali sportelli di informazione, assistenza, presa in carico, centri antiviolenza attraverso protocolli di collaborazione con gli enti istituzionali, pubblici e privati che si occupano nello specifico della materia. 27) promuovere sia nell'ambito degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia negli ambienti educativi extrascolastici, sia nell'ambito dei contesti famigliari, quelle attività mirate alla sensibilizzazione, informazione, educazione all'uso delle nuove tecnologie e dei social media, alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in conformità con la normativa nazionale e regionale

Art. 5 bis- Attività diverse

- 1) L'Associazione può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza dell'Associazione, salvo quanto espressamente stabilito in materia dal presente Statuto.

Art. 5 ter - Volontariato

- 1) L'Associazione persegue la propria missione sociale attraverso attività istituzionali il cui impulso ed attuazione è affidato, prevalentemente, all'impegno volontario degli associati e degli iscritti agli enti associati o aderenti. Accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.
- 2) L'Associazione può avvalersi, secondo i termini legali vigenti, dell'apporto lavorativo in forma retribuita di associati e di terzi.
- 3) Il volontario che presta la sua preziosa opera sociale presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del d.lgs. n. 117/2017. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative a fronte di corrispettivo.
- 4) Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari istituito, a tal scopo, presso l'Associazione. Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, d.lgs. n. 117/2017.

Art. 6 – Soci (Diritti e Doveri)

- 1) L'Associazione disciplina uniformemente il rapporto e le modalità di partecipazione dei soci volti a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per gli associati o partecipanti maggiori d'età, il diritto di voto per l'approvazione e per le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi direttivi dell'Associazione. Possono divenire soci tutti coloro che si riconoscono nei principi e nelle finalità dell'Associazione - iscrivendosi nelle sue Strutture centrali e territoriali – versando la quota associativa e richiedendo la tessera sociale. Il costo, la validità temporale delle tessere e la ripartizione economica del ricavato ottenuto sono decisi dal Consiglio dell'Associazione.
- 2) La Presidenza dell'Associazione compila copia dell'elenco di tutti i soci, utilizzando i nominativi e i dati degli iscritti delle singole strutture, così come previsto dalle vigenti leggi regionali e nazionali in materia.
- 3) Il numero dei soci è illimitato. Fanno parte dell'Associazione, in qualità di soci, le persone fisiche e giuridiche di cui al Titolo V del Libro V del Codice Civile che condividono ed accettano gli scopi sociali impegnandosi a rispettarne lo Statuto e che presentino i seguenti requisiti: a) non esercitino attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione; b) non abbiano conseguito condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione,

contro il patrimonio e non siano colpiti da misure di sicurezza; c) si impegnino ad osservare il codice deontologico dell'Associazione, approvato dall'Assemblea Generale (ove esistente).

- 4) Sono competenti ad iscrivere nuovi soci le Strutture Regionali, Provinciali/Città Metropolitane e Territoriali dell'Associazione. Tale iscrizione conferisce al sottoscrittore la qualifica di socio e lo obbliga a rispettare tutti gli adempimenti statutari. Tutti i soci hanno diritto al voto in seno all'Assemblea.
- 5) Ad ogni effetto si precisa che:
 - non esiste alcuna limitazione, in funzione della temporaneità alla vita associativa;
 - non sono ammesse differenze di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione;
 - la quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile.
- 6) La qualità di socio si perde:
 - a) per dimissioni;
 - b) per decesso;
 - c) o in caso di radiazione proposta dalla Presidenza Regionale o Provinciale/Città Metropolitana di appartenenza al Consiglio dell'Associazione, per violazione delle norme statutarie, o per comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione o in contrasto con i principi dell'onore, della dignità e del decoro personale. Il socio perde il diritto di voto attivo e passivo - ma non la sua qualità di socio - se non è in regola con il pagamento annuale dei contributi associativi.
- 7) Nessun diritto compete al socio dimesso, deceduto o radiato od a suoi eredi o aventi causa, sulle somme versate all'Associazione a qualsiasi titolo o ragione.

Art. 7 - Struttura dell'Associazione

- 1) L'Associazione, per meglio valorizzare le risorse individuali e sociali dei cittadini consumatori, utenti e risparmiatori nei rispettivi ambiti locali e per rappresentarli – anche in materia di contenzioso - nei confronti delle imprese pubbliche e private fornitrici di servizi ovvero produttrici di beni, nonché verso la Pubblica Amministrazione, e per svolgere le proprie attività istituzionali, si articola in:
 - Organi dell'Associazione;
 - Strutture Regionali, Provinciali/Area Metropolitana;
 - Presidi Territoriali (Sportelli)

Art. 8 - Organi Associativi

- 1) Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea Generale;
 - il Consiglio dell'Associazione;
 - la Presidenza dell'Associazione;
 - il Presidente;
 - il Collegio dei Probiviri;
 - l'Organo di controllo ex art. 30 del d.lgs. 117/2017;
 - l'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017;

Art. 9 – Assemblea Generale

- 1) L'Assemblea Generale, Organo sovrano dell'Associazione, è composta dai delegati eletti dalle Assemblee delle sedi provinciali/area metropolitana come da Regolamento predisposto dalla Presidenza dell'Associazione e approvato dal Consiglio dell'Associazione.
- 2) È presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da persona designata dai convenuti all'Assemblea stessa. Viene convocata ogni 4 anni dal Presidente o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto, da inviare almeno entro 15 giorni prima di quello fissato per la adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo e l'ordine del giorno.
- 3) L'Assemblea è, inoltre, convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio dell'Associazione lo ritiene necessario. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede sociale.
- 4) L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- 5) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 6) L'Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei delegati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di scioglimento e liquidazione nonché per la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei presenti.

Art. 10 – Assemblea Generale (Compiti)

- 1) L'Assemblea:
 - determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - nomina e revoca i componenti degli Organi Sociali;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;
 - approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 11 – Consiglio dell'Associazione

- 1) Il Consiglio dell'Associazione è formato da un minimo di 15 ad un massimo di 30 componenti e viene eletto dall'Assemblea Generale; dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere rieletti per due mandati. Il Consiglio è convocato dal Presidente, almeno una volta l'anno.
- 2) Persegue gli indirizzi e gli obiettivi generali fissati dall'Assemblea Generale fornendo linee guida e indicazioni operative alle Strutture Centrali e Territoriali dell'Associazione.
- 3) Compie tutti gli atti la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale o della Presidenza. In particolare, tra gli altri compiti:

- approva annualmente il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, ove previsto, curando i relativi adempimenti di legge;
- stabilisce la quota associativa e la relativa ripartizione fra le Strutture;
- delibera le modalità d'invio - da parte delle Strutture Regionali, Provinciali/Aree Metropolitane e Territoriali alla Presidenza degli elenchi dei rispettivi tesserati in base alle norme in materia emanate e vigenti a livello regionale e nazionale;
- disciplina l'ammissione degli associati e delibera sull'esclusione di coloro che abbiano violato le norme statutarie, compromesso l'immagine dell'Associazione o tenuto una condotta in contrasto con i principi dell'onore, della dignità e del decoro personale;
- autorizza la stipula e la sottoscrizione di Patti Federativi, Protocolli d'intesa e convenzioni con altri soggetti aventi finalità e scopi convergenti a quelli dell'Associazione;
- adotta provvedimenti d'urgenza nell'interesse dell'Associazione di competenza dell'Assemblea Generale che dovranno comunque essere ratificati nella prima seduta utile dell'Assemblea medesima.
- Approva il Regolamento dell'Associazione proposto dalla Presidenza dell'Associazione

Art 12 - Presidenza dell'Associazione

- 1) È l'Organo amministrativo e di governo dell'Associazione. Attua gli indirizzi generali e le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio dell'Associazione alle quali risponde. Si riunisce di regola almeno 5 volte l'anno, previa convocazione del Presidente.
- 2) All'interno dell'Organo il Presidente distribuisce gli incarichi tra i suoi componenti e la scelta è formalizzata in apposita deliberazione.
- 3) La Presidenza è formata da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea Generale e che possono essere rieletti per due mandati, e dura in carica quattro anni. È validamente costituita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
- 4) Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'Assemblea Generale o del Consiglio. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'Associazione,
 - attua le deliberazioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio dell'Associazione,
 - predispone annualmente per l'approvazione del Consiglio dell'Associazione, il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale;
 - stipula e sottoscrive tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative, ivi compresi gli Atti Federativi, i Protocolli d'intesa e le convenzioni con altri soggetti, previa autorizzazione del Consiglio dell'Associazione;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore (Runts);

- propone al Consiglio dell'Associazione l'esclusione dei soci che abbiano violato le norme statutarie, compromesso l'immagine dell'Associazione ovvero tenuto una condotta in contrasto con i principi dell'onore, della dignità e del decoro personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.
- 5) Predisporre e proporre al Consiglio dell'Associazione il Regolamento dell'Associazione.
 - 6) Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito

Art. 13 - Il Presidente

- 1) Il Presidente, eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
- 2) Dura in carica quattro anni e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea.
- 3) Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca e presiede l'Assemblea Generale per l'elezione del nuovo Presidente e degli Organi Sociali.
- 4) Cura l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive dell'Assemblea e della Presidenza dell'Associazione, riferendo in merito all'attività svolta.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

- 1) Il Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti eletti dall'Assemblea Generale, ha giurisdizione sugli iscritti all'Associazione e decide sui ricorsi presentati dai singoli soci o da Organi Regionali, Provinciali/Area Metropolitana o Strutture Territoriali in ordine a decisioni del Consiglio dell'Associazione e degli Organi Territoriali.

Art. 15 – Organo di Controllo

- 1) Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30, comma 2, d.lgs. n. 117/2017, il Consiglio dell'Associazione elegge un Organo di Controllo, anche in forma monocratica, dotato dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit. L'Organo di controllo svolge le funzioni previste ai commi 6, 7, 8 dell'art. 30, d.lgs. 117 cit., ivi inclusa la revisione legale dei conti, al ricorrere dei requisiti professionali dei suoi componenti e ove il Consiglio dell'Associazione non abbia diversamente deliberato. Dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio.

Art. 16 – Revisione Legale dei Conti

- 1) Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 31, comma 1, del d.lgs. n. 117/2017 il Consiglio elegge un Revisore legale dei conti iscritto presso il relativo registro. Il Revisore legale dura in carica quattro anni e scade alla data di approvazione del bilancio o rendiconto per cassa del quarto anno successivo o, se di durata inferiore, alla data di cessazione per qualunque causa del mandato del Consiglio.

Art. 17 – Strutture dell'Associazione

- 1) L'Associazione si articola in ambito:
 - a. Nazionale;
 - b. Regionale;
 - c. Provinciale/Area Metropolitana

- 2) Le strutture dell'Associazione sono istituite dalla Presidenza dell'Associazione.
- 3) Le strutture Provinciali/Area Metropolitana vengono istituite dalla Presidenza dell'Associazione su proposta del Presidente Regionale, giurisdizionalmente competente. In caso di diniego, la parte interessata potrà ricorrere entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione al Consiglio. Perdurando il contrasto, la controversia sarà devoluta al giudizio del Collegio dei Probiviri.
- 4) Gli Organi Regionali, Provinciali/Area Metropolitana sono:
 - **P'Assemblea dei Soci** - convocata di regola ogni quattro anni, alla quale partecipano i soci in regola con l'iscrizione alla struttura di appartenenza e con il versamento della relativa quota associativa. Definisce le linee fondamentali e il programma di azione, nel rispetto degli indirizzi e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale in materia. Designa i delegati Regionali, provinciali/area metropolitana all'Assemblea Generale. Inoltre, elegge:
 - il **Presidente Regionale/ Provinciale/Area Metropolitana** che rappresenta legalmente la Struttura; firma gli atti amministrativi e gli atti finanziari e sovrintende alla corretta gestione delle attività associative e progetti nella propria giurisdizione territoriale. Il Presidente potrà sottoscrivere Atti Federativi, Protocolli d'intesa e convenzioni con soggetti pubblici e privati, Associazioni ed Istituzioni operanti nel territorio di rispettiva giurisdizione aventi scopi e finalità compatibili a quelli statutariamente perseguiti dall'Associazione, previa autorizzazione della Presidenza dell'Associazione.
 - Il **Consiglio** della struttura Regione/Provincia/Area metropolitana viene eletto dall'assemblea dei Soci della Regione/Provincia/Area metropolitana e dura in carica 4 anni e collabora con il presidente della Regione/Provincia/Area metropolitana nella gestione della stessa.
- 5) Le Strutture dell'Associazione sono regolate da appositi regolamenti redatto nel rispetto dei principi e delle indicazioni del Regolamento dell'Associazione
- 6) Le strutture regionali, provinciali/Aree Metropolitane possono dotarsi di un proprio statuto e richiedere un proprio codice fiscale in aderenza alle disposizioni dello Statuto dell'Associazione in vigore e previa approvazione della Presidenza dell'Associazione.

Art. 18 – Presidi Territoriali (Sportelli)

- 1) L'Associazione, per garantire una effettiva e capillare rappresentatività territoriale, potrà istituire altri Presidi Territoriali (Sportelli). Competenti ad istituire detti Presidi territoriali saranno i presidenti Provinciali/Area Metropolitana. A tale istituzione dovrà seguire una formale comunicazione agli organi superiori contenente altresì la nomina del Responsabile.
- 2) In un territorio dove non è presente nessuna struttura dell'Associazione, l'istituzione del presidio territoriale sarà di competenza della Presidenza dell'Associazione.
- 3) Le modalità operative degli Sportelli verranno regolamentate dalla Presidenza dell'Associazione.

Art. 19 - Risorse Economiche

- 1) L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività, previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente, da:
 - a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio dell'Associazione;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di fundraising;
 - i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 2) L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 20 – Bilancio di Esercizio

- 1) L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 2) Il bilancio di esercizio, predisposto dalla Presidenza dell'Associazione è approvato dal Consiglio dell'Associazione. Consta dello Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e della Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione è documentato, a cura della Presidenza dell'Associazione, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis. Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 euro, la Presidenza dell'Associazione può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 13.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4 bis, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto. Il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa deve essere depositato presso la Sede Sociale almeno 15 giorni prima della riunione del Consiglio dell'Associazione convocato per la sua approvazione e può essere consultato da ogni componente.
- 3) Il Consiglio di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.
- 4) L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste e di quelle ad esse direttamente connesse.
- 5) Il bilancio o il rendiconto per cassa devono essere depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in osservanza dei termini di legge.
- 6) Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, la Presidenza dell'Associazione predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione del Consiglio dell'Associazione e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i e alla pubblicazione sul proprio sito internet o di quello della Rete associativa nazionale.

Art. 21 – Libri Sociali

- 1) Per ognuno degli Organi dell'Associazione, sono istituiti e aggiornati i libri sociali di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i, ossia:
 1. il libro dei soci;
 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio;
 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
 4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
 5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.
- 2) I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo, siano da essi estraibili:
 - a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
 - b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

Art. 22 - Convenzioni

- 1) Le Convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e con altri soggetti pubblici e privati aventi le stesse finalità sociali dell'Associazione sono deliberate dal Consiglio dell'Associazione, su Proposta della Presidenza dell'Associazione, determinandone anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.
- 2) Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

Art 23 – Scioglimento

- 1) L'Assemblea Generale, convocata in via straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto di voto.
- 2) In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.
- 3) In caso di scioglimento, per qualsiasi titolo, dell'Associazione, i suoi beni patrimoniali saranno devoluti ad altra Associazione di promozione sociale con finalità analoghe, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2 luglio 2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 24 – Norme Finali

- 1) Per tutto ciò che non espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative – anche di carattere regionale e comunale - e regolamentari in materia.